

Cass. pen., Sez. 3, (ud. 12 maggio 2026) dep. 25 giugno 2026, n. 23517
Pres. Di Stasi - Rel. Battistini - Ric. A.A.¹.

SUL RAPPORTO TRA L'ESTINZIONE DEL REATO EX D.LGS. N. 758/1994 E
L'ARCHIVIAZIONE PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO IN MATERIA
DI SICUREZZA SUL LAVORO NELL'APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE

Elio Lo Monte*

SOMMARIO: 1. - Il caso sottoposto alla Corte; 2. - La soluzione adottata dalla Corte; 3. - Una riflessione a margine.

ABSTRACT: La Corte di legittimità attraverso un condivisibile ragionamento, ha stabilito che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica. Invero, le ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ruotano intorno alla sussistenza di un reato completo in tutti i suoi elementi che non viene punito per una 'scelta' del legislatore. Le cause estintive del reato estinguono la c.d. punibilità in astratto perché esse operano prima della sentenza definitiva di condanna ed estinguono la stessa potestà statale di infliggere la sanzione penale minacciata dalla norma.

The Court of Cassation, through a reasonable line of reasoning, has ruled that a declaration that the offence has been extinguished by the statute of limitations takes precedence over the exclusion of punishability on the grounds of the particularly minor nature of the offence, as provided for in Article 131-bis of the Criminal Code, since the former, by extinguishing the offence, represents a more favourable outcome for the defendant, whilst the latter leaves the criminal offence unchanged in its historical and legal substance. Indeed, the cases in which punishment is excluded on the grounds of the particularly minor nature of the offence revolve around the existence of a complete offence in all its elements which is not punished due to a 'choice' made by the legislator. The grounds for the extinction of the offence extinguish called 'punishability in the

* Professore Ordinario di Diritto penale - Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ La sentenza è consultabile sul sito <https://olympus.uniurb.it>.

abstract' because they take effect prior to the final conviction and extinguish the very power of the state to impose the criminal sanction threatened by the law.

KEYWORDS: *Criminal law, criminal liability, grounds for the extinction of an offence.*

1.- *Il caso sottoposto alla Corte*

Il GIP del Tribunale di Messina – riassumendo i fatti come riportati nella sentenza in commento – ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta da A.A. indagato per i reati di cui agli artt. 4, 18, co. 1, lett. e) 36, co. 1, lett. a), b), c), d), 37, co. 1, 108, 109, 146, co. 1, 2, 3 d.lgs. n. 181/2008, 28 d. lgs. n. 758/1994, e ha disposto l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; conseguentemente ha ordinato la restituzione degli atti al Pubblico ministero. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, impugnando la decisione sotto un triplice profilo:

a) con il primo motivo viene avanzata violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente deduce che:

- l'ordinanza impugnata è incorsa in una palese violazione di legge nell'applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in luogo della causa di estinzione del reato, che doveva prevalere;
- la procedura di cui al d.lgs. d.lgs. n. 758/1994 costituisce una *lex specialis* che disciplina in modo compiuto le modalità di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- tale normativa prevede che, a seguito dell'adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e del pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda, il reato si estingue;
- a fronte della regolarizzazione del lavoratore, del versamento della sanzione principale e dell'adempimento di tutte le altre prescrizioni impartitegli, il GIP avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei reati contravvenzionali contestati;
- il solo mancato pagamento dell'ulteriore sanzione pecuniaria non legittima né giustifica un provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, avendo egli provveduto all'adempimento di tutte le prescrizioni imposte;
- le due procedure sono autonome e il mancato pagamento di una sanzione pecuniaria non può inficiare l'effetto estintivo del reato, tanto più che non vi è prova in atti che egli abbia realmente ricevuto la notifica della contravvenzione elevata ex art. 4 l. n. 628/1961;
- tali doglianze sono state già espresse in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione e sulle stesse il GIP non ha formulato alcuna valutazione e/o motivazione;
- la tardiva esibizione dei documenti e l'omissione di fornire chiarimenti non ha pregiudicato l'effetto estintivo dell'adempimento, che è conseguenza dell'esecuzione completa delle prescrizioni impartite;

- su tale circostanza il giudice non ha ancora una volta espresso alcuna valutazione e non ha motivato;
- b) con il secondo motivo di impugnazione si deduce che:
 - l'indagato all'atto della richiesta di archiviazione aveva domandato di poter definire il giudizio mediante oblazione;
 - tale richiesta costituisce attivazione formale dell'istanza e non una mera manifestazione di intenti;
 - il GIP avrebbe dovuto pronunciarsi sull'ammissibilità dell'istanza, eventualmente trasmettendo gli atti al Pubblico ministero per le sue determinazioni;
 - la declaratoria di estinzione del reato è più vantaggiosa per l'indagato rispetto all'archiviazione per particolare tenuità del fatto;
 - il GIP ha ommesso di considerare che, ai sensi dell'art. 24, co. 3, d.lgs. n. 78/1994, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione, anche con modalità e tempi diversi da quelli indicati dall'organo di vigilanza, sono valutabili ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis c.p.;
- c) con il terzo motivo viene rilevato che:
 - l'ordinanza impugnata ha rigettato le richieste di indagini suppletive formulate nell'atto di opposizione;
 - le indagini erano decisive in quanto miravano a dimostrare il difetto di notifica del verbale con il quale era stata elevata la sanzione prevista dall'art. 4 l. n. 628/1961, il cui mancato versamento è stato l'unico ostacolo al perfezionamento della causa estintiva speciale prevista dal d. lgs. n. 81/2008 e dal d. lgs. n. 758/1994;
 - l'accertamento dell'omessa o non regolare notifica avrebbe potuto comportare la remissione in termini per il pagamento, con conseguente estinzione del reato e una valutazione di infondatezza della notizia di reato;
 - il GIP non ha motivato sul punto, ma ha espresso un mero convincimento apodittico, eludendo il nucleo centrale delle doglienze difensive.

2. - La soluzione adottata dalla Corte

I giudici di legittimità, nel ritenere inammissibile il terzo motivo, affermano in primo luogo (primo motivo) sussistente la legittimazione dell'indagato a ricorrere avverso l'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art. 111 co. 7 Cost, attesa la natura decisoria del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto e per gli effetti pregiudizievoli che dallo stesso possono discendere. Affermazione che si riallaccia ad un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: "L'ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l'iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto dal privato, dal datore di lavoro, ovvero sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma settimo, Cost., a condizione che sia allegato un interesse

concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento”². Nello stesso senso, da ultimo, in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), il supremo Collegio, dopo essersi soffermato sulla natura decisoria dell'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art. 411, comma 1-*bis*, c.p.p., introdotta per la particolare tenuità del fatto, ha sottolineato come essa, pur non avendo la forma della sentenza, sia suscettibile di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo e comporti effetti pregiudizievoli per l'indagato, quali l'iscrizione nel casellario giudiziale e la possibilità di azioni civili risarcitorie. In virtù di tale natura decisoria e della tassatività dei mezzi di impugnazione ordinari, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. per violazione di legge. Per quanto concerne il merito, la Corte ha accertato un travisamento del dato processuale da parte del GIP, il quale aveva erroneamente ritenuto che l'opposizione fosse stata presentata dalla persona offesa, omettendo così di valutare sia l'opposizione dell'indagato sia la sua istanza di messa alla prova. Tale omissione è stata qualificata come vizio di violazione di legge e lesione del diritto di difesa, poiché l'accoglimento della messa alla prova avrebbe potuto condurre all'estinzione del reato³.

Più in dettaglio (secondo motivo) la Corte evidenzia, in primo luogo, che l'ordinanza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 411, co. 1 *bis*, c.p.p. senza che, a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, sia stata fissata la camera di consiglio.

I giudici di legittimità confermano – attraverso gli atti del processo – che l'indagato aveva rappresentato di avere adempiuto a quanto previsto nel verbale unico di accertamento e, segnatamente, di avere adempiuto alla prescrizione impostagli di trasmettere la documentazione richiesta, alla regolarizzazione del personale non ancora in regola e al pagamento della sanzione pecuniaria elevata e, pertanto, aveva richiesto che si procedesse all'archiviazione del procedimento non ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p. "nella forma più ampia possibile" formulando, tra l'altro, richiesta, subordinata, di oblazione ex art. 162-*bis* c.p.

La Corte rimarca alcuni aspetti essenziali ai fini dell'accoglimento del ricorso e, cioè:

- a) il GIP non ha motivato se vi fossero i presupposti per procedere all'archiviazione con formula più favorevole all'opponente rispetto a quella di cui all'art. 131-*bis* c.p. in relazione alla contestazione in ordine alla quale sono stati accertati l'ottemperanza alla prescrizione di regolarizzare il lavoratore e il pagamento della relativa somma;
- b) in particolare, non ha motivato se si fosse verificata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 24 del d. lgs, 758/1994, richiamato dall'art. 15 del d. gs 124/2004;
- c) il GIP non ha motivato neppure sulla richiesta di oblazione ex art. 162-*bis* c.p.

Discende da ciò che l'omessa motivazione inficia l'ordinanza di archiviazione e si è tradotta nel vizio di violazione di legge posto che all'eventuale accoglimento delle

² Cass. pen., Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, Conforti, Rv. 285604 - 01.

³ Cass. pen., Sez. 6, n. 11263 dell'1/03/2026, Mazzarella, Rv. 289545 - 01.

richieste formulate con l'atto di opposizione sarebbe conseguita l'estinzione dei reati contravvenzionali, da ritenersi più favorevole rispetto all'archiviazione per particolare tenuità del fatto. La Corte annulla, pertanto, l'ordinanza e rinvia al GIP per le valutazioni del caso

3. - *Una riflessione a margine*

La decisione in commento si pone in linea con precedenti prese di posizione da parte del supremo Collegio; invero, in un caso di allontanamento dell'imputato, sottoposto a detenzione domiciliare, dalla propria abitazione per sostituzione della carta bancomat e necessità di approvvigionamento di contanti per assicurare il minimo fabbisogno a sé e alla figlia, la Corte ha stabilito che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica⁴. Ugualmente in tema di estinzione del reato per intervenuto rilascio della sanatoria edilizia è destinata a prevalere, in quanto più favorevole, sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, c.p.⁵.

Il ragionamento della giurisprudenza di legittimità risulta condivisibile; le ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – senza andare a riprendere considerazioni già svolte su *ratio* e finalità dell'istituto – ruotano intorno alla sussistenza di un reato completo in tutti i suoi elementi che non viene punito per una 'scelta' del legislatore. Le cause estintive del reato estinguono “la c.d. punibilità in astratto (che sorge col verificarsi di tutti gli estremi costitutivi del reato e, ove occorra, delle condizioni oggettive di punibilità), perché esse operano prima della sentenza definitiva di condanna ed estinguono la stessa potestà statale di infliggere la sanzione penale minacciata dalla norma”⁶.

⁴ Cass. pen., Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505 - 01.

⁵ Cass. pen., Sez. 3, n. 27982 del 02/03/2021, Di Sano, Rv. 281711 - 01.

⁶ F. Mantovani - G. Flora, *Diritto penale*^{XIII}, Padova, 2025, p. 752.